



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ DEI DOCENTI TRA SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Titolo I Principi generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la procedura per il passaggio a un diverso settore scientifico- disciplinare dei professori, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Messina.

Articolo 2.

Requisiti di ammissibilità dell'istanza di mobilità

1. I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare istanza di mobilità ad altro settore scientifico-disciplinare per agevolare lo sviluppo del proprio curriculum scientifico e per favorire l'equilibrata distribuzione degli impegni didattici.
2. Per i ricercatori a tempo determinato l'istanza di mobilità è ammissibile soltanto nel caso in cui avvenga all'interno del Settore Concorsuale per il quale è stata bandita la procedura e solo nel caso in cui il bando non abbia specificato il settore scientifico-disciplinare. La richiesta è considerata comunque ammissibile qualora il nuovo settore scientifico-disciplinare proposto presenti una declaratoria coerente con le attività di ricerca previste nel contratto stipulato. La verifica della suddetta coerenza è di competenza del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
3. L'istanza di mobilità può essere presentata solo dopo che sia trascorso un anno dalla presa di servizio nel ruolo attualmente ricoperto e nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

Titolo II mobilità dei professori e dei ricercatori di ruolo

Articolo 3

Procedura di richiesta

1. L'istanza è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza, corredata da:
 - a) curriculum scientifico-didattico comprensivo dell'eventuale indicazione dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nel settore concorsuale del settore scientifico-disciplinare in cui il docente chiede di essere inquadrato;
 - b) elenco delle pubblicazioni del richiedente;

- c) elenco dei corsi di insegnamento tenuti negli ultimi cinque anni accademici.
2. L'istanza di mobilità è sottoposta al parere del Consiglio di Dipartimento che si esprime con delibera motivata sulla congruenza con il nuovo settore scientifico-disciplinare dell'attività scientifica svolta dal docente negli ultimi tre anni accademici e sul carico didattico nel vecchio e nel nuovo settore scientifico-disciplinare.
3. Acquisito il parere del Consiglio di Dipartimento sull'istanza di mobilità, la relativa delibera è trasmessa al Senato Accademico il quale esprime parere motivato per i profili didattici che derivano dalla mobilità tra i due settori scientifico-disciplinari. Costituisce elemento di giudizio positivo il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nel settore concorsuale del settore scientifico-disciplinare in cui il docente chiede di essere inquadrato. Sotto il profilo della programmazione didattica, il parere del Senato deve tener conto della equilibrata distribuzione del carico didattico nei due settori; costituisce elemento di giudizio positivo la circostanza della intervenuta quiescenza di professori nel nuovo settore scientifico-disciplinare, in presenza di altri professori di uguale fascia nel settore scientifico-disciplinare di partenza; costituisce altresì elemento di giudizio positivo aver insegnato per almeno tre anni negli ultimi cinque in un corso riferibile al nuovo settore scientifico-disciplinare. In presenza di più istanze relative allo stesso settore scientifico-disciplinare, il Senato delibera valutandole comparativamente, tenendo conto che la preferenza deve essere accordata a chi abbia un curriculum scientifico giudicato qualitativamente superiore secondo i criteri di eccellenza stabiliti per ciascun settore dall'ANVUR.

Articolo 4

Parere del CUN

1. L'istanza di mobilità è sottoposta al parere del CUN. Tale parere è obbligatorio ma non vincolante nel caso di richiesta di passaggio tra settori scientifico-disciplinari compresi nello stesso macrosettore concorsuale. Occorre, in ogni caso, motivare nel decreto rettorale di cui al successivo articolo l'eventuale difformità dal predetto parere. Il parere del CUN è obbligatorio e vincolante qualora la mobilità riguardi settori scientifico-disciplinari appartenenti a macrosettori concorsuali diversi.

Articolo 5

Approvazione della mobilità

Acquisito il parere del CUN il passaggio al nuovo settore scientifico-disciplinare è disposto con decreto rettorale.

Titolo III mobilità dei Ricercatori a tempo determinato

Articolo 6

Procedura di richiesta

1. L'istanza relativa alla mobilità dei ricercatori a tempo determinato è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza, corredata da:
- a) curriculum scientifico-didattico, comprensivo dell'eventuale indicazione dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nel settore concorsuale del settore scientifico-disciplinare in cui il ricercatore chiede di essere inquadrato;

- b) elenco delle pubblicazioni del richiedente;
 - c) elenco dei corsi di insegnamento tenuti successivamente alla stipula del contratto per ricercatore a tempo determinato;
 - d) copia del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con l'Ateneo.
2. L'istanza è sottoposta al parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza per una preliminare valutazione di ammissibilità.
3. Acquisito il parere del Consiglio di Dipartimento, la relativa delibera è trasmessa al Senato Accademico, il quale esprime parere motivato per i profili didattici che derivano dalla mobilità tra i due settori scientifico-disciplinari, applicando, qualora sia possibile, i criteri indicati al comma 3 del precedente art. 3. L'istanza è quindi sottoposta al parere del CUN al quale è rimessa in via esclusiva la valutazione sulla coerenza della declaratoria del Settore scientifico-disciplinare al quale il ricercatore chiede di afferire con l'attività scientifica prevista nel contratto stipulato con l'Ateneo e con l'attività didattica svolta nell'ambito dello stesso. Nel caso in cui il CUN esprima parere non favorevole, l'istanza di mobilità del ricercatore a tempo determinato s'intende respinta a tutti gli effetti.
4. Acquisito il parere favorevole del CUN, il passaggio al nuovo settore scientifico-disciplinare è disposto con decreto rettorale e determina altresì la modifica del contratto individuale di lavoro del ricercatore.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, il giorno successivo alla data del decreto di emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dal decreto stesso, ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.